

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1952

(116ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativo alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato in via dell'Umiltà in Roma » (N. 2113):

Bosco, *f. f. relatore* Pag. 1209

(Discussione)

« Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (N.1967) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1212, 1216
BERTONE, <i>relatore</i>	1210, 1212, 1213, 1214, 1216
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	1213, 1215, 1216
FORTUNATI	1212, 1213, 1215
TOMÈ	1213
SALVAGIANI	1214, 1216
LAZZARINO	1215
MOTT	1216

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore, Reale Vito, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Uberti e Valmarana.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Dominedò.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativa alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato in via dell'Umiltà in Roma » (Numero 2113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativa alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato in via dell'Umiltà in Roma ».

Prego il senatore Bosco di riferire su questo disegno di legge, in sostituzione del senatore Ziino assente.

BOSCO, *f. f. relatore*. Onorevoli senatori, l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, ha autorizzato la cessione alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, del complesso

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

116ª RIUNIONE (13 febbraio 1952)

immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, indicato nello stesso articolo come contraddistinto in catasto al Rione II con il numero di mappa 413 sub. 2.

Senonchè, nel concretare la cessione, è emerso che l'indicazione catastale di cui sopra era errata in quanto la proprietà demaniale da cedersi è distinta con il mappale 413 sub. 1, mentre il 413 sub. 2, staccatosi dal mappale principale nel 1883, rappresenta una modesta frazione dell'immobile appartenente alla Compagnia Nazionale della Sacra Spina di Nostro Signor Gesù Cristo.

Trattasi quindi di un errore materiale contenuto nel provvedimento legislativo, errore per la cui correzione si è predisposto il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, con l'intesa che, con l'approvazione dello stesso, sarà approvato il relativo disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il prezzo di lire 502.500.000, il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, distinto in catasto al Rione II, con il numero di mappa 413 sub. 1 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (N. 1967) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti in pesos a favore di imprese italiane

che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bertone.

BERTONE, *relatore*. Il provvedimento di cui ci occupiamo, diretto a favorire la nostra emigrazione in Argentina, fu presentato alla Camera il 28 luglio 1951 dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro, del commercio con l'estero e delle finanze.

Il fine del provvedimento è dichiarato nell'articolo 1: « Il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 250 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per assicurare l'impiego di tecnici e di mano d'opera italiana in Argentina... ». Ricordo che questo disegno di legge è stato ampiamente discusso dinanzi alla Camera dei deputati ed ha subito radicali modificazioni in modo che si può senz'altro affermare che del progetto governativo non resta più niente. La Camera dei deputati ha innanzi tutto portato da 150 a 250 milioni di pesos il limite per il finanziamento da accordarsi e ha diviso questo finanziamento in due *tranches*. La prima, di 150 milioni: « finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi e degli emigrati ». La seconda, per i restanti 100 milioni: « finanziamenti eventuali di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione agricola, capaci di trasferire adeguato numero di tecnici e di coloni italiani e sempre che esse assumano in prevalenza lavoratori italiani, applicando ai medesimi le norme vigenti per la tutela del lavoro italiano all'estero ».

Infine si è stabilito, nell'ultimo comma dell'articolo 1, che « i suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte Argentina ».

Sull'articolo secondo richiamo l'attenzione della Commissione:

« La restituzione all'Ufficio italiano dei cambi della valuta ceduta a termini dell'articolo 1 sarà regolata in base ai rimborsi stabiliti nelle singole operazioni di finanziamento.

« Le eventuali differenze conseguenti a inadempimento o causa di forza maggiore sono poste a carico dello Stato alle scadenze stabilite nelle dette operazioni. La spesa deri-

vantene graverà su apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dallo l'esercizio 1952-53 ».

L'articolo terzo, poi, dispone che con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le condizioni dei finanziamenti ai quali si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948.

Dato che gli altri articoli hanno valore di norme di attuazione, questo è, in sostanza, il testo del disegno di legge approvato dalla Camera e sottoposto ora all'esame della nostra Commissione.

Innanzi tutto, sorgono due problemi, il primo dei quali riguarda le modalità che dovranno accompagnare questo flusso e riflusso di emigranti, mentre il secondo si riferisce ai finanziamenti e alle valute occorrenti. Mi pare quindi necessario ricordare, in via preliminare, alla Commissione, qual'è la situazione dell'Italia in fatto di pesos.

Con provvedimento del 3 ottobre 1947, il Governo argentino ha concesso all'Italia due prestiti di 350 milioni di pesos ciascuno, un prestito fermo da rimborsarsi entro venticinque anni, l'altro prestito, si può dire a carattere rotativo, da utilizzarsi in quattro volte; tali finanziamenti vennero utilizzati dal Governo italiano per acquisto di carni e cereali. Il prestito venticinquennale, stipulato al tasso d'interesse del 3,75 per cento, è tuttora in vita perchè, pur avendo l'Italia la facoltà, mediante apposito provvedimento legislativo, di poterlo rimborsare in qualsiasi momento — e di questo si è parlato quando è incominciata la svalutazione dei pesos — si è deciso di non estinguerlo.

A seguito e come conseguenza di dette operazioni, nel 1948 e al principio del 1949 vi è stato un intensissimo movimento agricolo e industriale per cui noi abbiamo potuto accumulare, in libero commercio, una grande quantità di pesos, oltre 600 milioni, mediante i quali si è riusciti ad estinguere completamente il prestito rotativo che era il più gravoso. Rimanevano però circa 400 milioni di pesos di cui temevamo la svalutazione, come infatti avvenne. Di questi, 260 milioni sono stati utilizzati per acquisto di grano, ma rimangono

attualmente in possesso di 285 milioni di pesos, tuttora congelati.

Oltre a questo abbiamo un credito in *clearing*, per cui i pagamenti venivano ragguagliati in dollari C. A. I. Questi 285 milioni di pesos sono soggetti alla svalutazione, che è un pericolo gravissimo. Infatti il pesos che era a 119 nel 1947 è sceso a 90, poi a 80 ed è ora a 41, e sul libero mercato a 25.

Le autorità competenti, cioè a dire il Ministero del commercio con l'estero, si sono preoccupate di garantire in qualche modo la nostra Tesoreria, che potrebbe andare incontro a perdite gravissime, ed hanno stipulato un accordo così detto di accantonamento. Cioè noi siamo stati autorizzati ad utilizzare i pesos congelati nel così detto fondo di accantonamento per il prestito venticinquennale. Questi pesos, quindi, non sono soggetti a svalutazione perchè noi ce ne potremo servire sempre per estinguere il prestito stesso. Su questo fondo, inoltre, ci viene corrisposto un interesse uguale a quello che corrispondiamo per il prestito venticinquennale e quindi la partita è equilibrata.

Si tratterebbe ora di utilizzare questi pesos per favorire l'emigrazione e, a questo punto, si presenta una prima domanda alla quale si potrà rispondere abbastanza facilmente. E cioè, se noi consumiamo in tutto o in parte questi fondi e se non vi fossero altri introiti in pesos, il giorno in cui dovessimo pagare il prestito sarebbe necessario ricorrere al fondo dollari C. A. I., che invece può servire per ulteriori casi di emergenza. Questo pericolo, peraltro, è più apparente che reale perchè continuando le operazioni commerciali da una parte e dall'altra, si avranno pesos in uscita ma anche, correlativamente, altri in entrata. Ho interpellato anche l'Ufficio italiano dei cambi il cui parere è che non si corra un grande pericolo nel disporre di questi 285 milioni di pesos.

Resta a vedere come garantire questi finanziamenti: occorre, infatti, che la restituzione ne sia garantita nel modo più serio possibile. L'articolo 2 dispone che le perdite derivanti non solo da cause di forza maggiore, ad esempio, la svalutazione, ma anche da inadempimenti, sono poste a carico dello Stato. Ora, dato che l'inadempimento può essere anche volontario, e dato che il disegno di legge pre-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

116ª RIUNIONE (13 febbraio 1952)

vede che per gli inadempienti paghi il Ministero del tesoro, si viene praticamente, a mio avviso, ad incoraggiare l'inadempienza agli obblighi.

Su un altro punto, inoltre, richiamo l'attenzione della Commissione, cioè su quanto riguarda le categorie degli emigranti ai quali conferire l'aiuto dello Stato. L'articolo 1, lettera a), si riferisce a 150 milioni di pesos per finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi e degli emigrati. Voi sapete che il problema più grave sorto dalla emigrazione in Argentina è quello di coloro che hanno lasciato la famiglia in Italia e che, a causa della svalutazione, si sono trovati nella tragica situazione di stentare a vivere e di non riuscire ad inviare nulla alla famiglia. Con l'attuale disegno di legge si dispone che si finanzino non solo gli emigranti che vadano con le loro famiglie, ma anche le famiglie che vogliono raggiungere i congiunti già emigrati: giova infine ricordare che tale disposizione riguarda tanto i lavoratori dell'industria come i lavoratori dell'agricoltura.

La seconda parte, poi, dell'articolo 1 dispone finanziamenti eventuali di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione agricola.

Quali sono le garanzie che dobbiamo cercare di ottenere per la restituzione di queste somme, che sono realmente notevoli? L'articolo 3 precisa che con decreto del Ministro del tesoro e, occorrendo, con decreti successivi, sono stabilite le condizioni dei finanziamenti. A me pare ovvio che non possiamo trattare con i singoli emigranti, perchè, se ne partono 10.000, lo Stato non può mettersi a stipulare diecimila contratti. Noi dobbiamo aver di fronte qualche ente che dia tutte le garanzie, morali ed economiche, necessarie. Questo è un punto sul quale credo che l'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri ci potrà dare qualche informazione: comunque, è evidente che dobbiamo appoggiarci ad enti e non a persone. Si avranno senza dubbio perdite, ma dobbiamo far sì che si tratti solo di perdite derivanti da cause di forza maggiore e non da inadempimenti volontari. D'altra parte, è certo che dovremo assumere a nostro carico il rischio di cambio, in quanto nessun ente potrebbe pagare all'ufficio

italiano dei cambi i pesos a 41, quando gli stessi sono quotati, sul mercato libero, a 25.

PRESIDENTE. Consentitemi di aggiungere alcune parole a quanto detto dal senatore Bertone.

Innanzitutto, come abbiamo già provveduto altre volte, è necessario che per questi pesos, man mano che si concederanno, si abbia una copertura.

Ricordo poi che intorno a questo disegno di legge, che può sembrare, a prima vista, di poco conto, c'è un grande movimento. Non sono semplicemente modesti operai o agricoltori che premono per questa legge, e non vorrei che l'attuale disegno di legge finisse per finanziare persone che sono in Argentina in cerca di finanza.

Su questo punto occorre essere chiari: l'Argentina che aveva una economia essenzialmente agricola, ad un dato momento ha sentito il bisogno di sviluppare la sua industria, e questo ha provocato un'emigrazione dalla campagna in città. Il Governo argentino ha quindi tutto l'interesse a che si ripopoli la campagna ed ha interesse quindi a favorire l'immigrazione di gente che lavori la terra della quale, magari, sia proprietaria. Non ha però alcun interesse a che si finanzino aziende industriali, che provocano il fenomeno contrario.

FORTUNATI. Desidero due chiarimenti. Il collega Bertone ci ha detto che adesso questi pesos congelati costituiscono un fondo di accantonamento ai fini di un'eventuale risoluzione anticipata del prestito venticinquennale, e quindi non sono sottoposti all'alea della svalutazione. L'utilizzazione di questo fondo fa permanere intatta la situazione?

BERTONE, *relatore*. In primo luogo, fu stabilito a suo tempo che tali fondi accantonati servono per estinguere il prestito.

In secondo luogo, si possono utilizzare i fondi stessi anche per favorire l'emigrazione, ed i rientri, attraverso le rimesse, andranno di nuovo al fondo di accantonamento, ma, questa volta, definitivamente.

FORTUNATI. A che valore?

BERTONE, *relatore*. Allo stesso valore.

FORTUNATI. I 285 milioni che sono adesso nel fondo di accantonamento non sono stati congelati nello stesso istante di tempo. Nel

momento in cui passano a costituire il fondo di accantonamento hanno tutti un valore unico? E quale valore?

BERTONE, *relatore*. Hanno il valore di 41.

FORTUNATI. Allora il fondo di accantonamento è stato costituito dopo che il cambio ufficiale è arrivato a 41. Adesso i pesos che entreranno, se ad un certo momento il pesos argentino avrà un altro cambio ufficiale, a che valore rientreranno?

BERTONE, *relatore*. Anche se il pesos argentino non varrà un centesimo, ciò non avrà alcuna importanza perchè il fondo è per estinguere il prestito.

FORTUNATI. Passando ad altro argomento, ricordo che si parla di finanziare l'emigrazione. Ora, a prescindere dal fatto che non si tratta di finanziare nuclei aziendali di qualunque tipo, ma si tratta di finanziare lavoro, il problema è un altro. Qui si parla di finanziare familiari che debbono raggiungere i congiunti. Ma i nostri lavoratori in Argentina stanno morendo di fame e noi dovremmo finanziare anche le loro famiglie e mandarle laggiù a rischio che subiscano la stessa sorte?

TOMÈ. Valuteranno loro se sarà il caso di andare.

FORTUNATI. Un'avveduta politica di emigrazione non deve lasciare al giudizio spontaneo, e non critico e meditato, dei singoli una decisione di tanta importanza.

Tanto più che, in passato, abbiamo assistito a cose scandalose, quando molte persone sono state portate nella Terra del fuoco, in condizioni tali da ricordare i tempi in cui i negri venivano deportati dall'Africa in America.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Credo, senatore Fortunati, che un caso singolo non l'autorizzi a prenunciare espressioni di tale gravità.

FORTUNATI. I senatori Piemonte e Carmagnola e altri colleghi hanno già denunciato situazioni di questo genere. Lo stesso relatore, senatore Bertone, dice che ci sono emigranti in Argentina che si trovano in situazioni catastrofiche.

Questa situazione di crisi in Argentina c'è o non c'è? E se l'Argentina è in crisi, noi non dobbiamo favorire l'afflusso di altri emigranti italiani in questo Paese che ammettiamo essere in crisi.

TOMÈ. Ma quei lavoratori che sono in cattive condizioni non chiameranno le famiglie.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei innanzi tutto mettere in chiaro qual'è il fine di questo provvedimento legislativo, che concerne il trasferimento di lavoro. Il disegno di legge, sia ben chiaro — ed è stato già ampiamente sottolineato nei lavori preparatori del Senato come già in quelli della Camera — è diretto a favorire e finanziare il trasferimento di lavoro e non ad agevolare industrie, imprese, gruppi aziendali, e tanto meno quelli esistenti *in loco*.

Debbo tuttavia riconoscere che questo dubbio sorse in relazione all'originaria formulazione del disegno di legge, sebbene anche allora l'intento fosse quello che ho indicato. Infatti il disegno di legge governativo diceva che il Ministero del tesoro era autorizzato a farsi cedere la valuta occorrente per il finanziamento di imprese di lavoro all'estero. Ma le modifiche apportate dimostrano come questo dubbio non debba oggi avere fondamento. Infatti, con il primo emendamento apportato dalla Camera al testo governativo, alle parole « finanziamento di imprese di lavoro all'estero » si è sostituita la seguente dizione: « finanziamento di imprese italiane idonee a trasferire lavoro all'estero »; quindi si tratta di imprese *ex novo* e non mai di industrie *in loco*. Poi si è abbandonata anche questa formulazione e si è sostituita la formulazione generica con quella specifica dei commi a) e b) dell'articolo 1 al vostro esame. Basta leggere attentamente questi commi a) e b) per avere la certezza che il primo concerne il lavoro puro e semplice (lavoratori eventualmente con nuclei familiari), mentre il secondo concerne l'ipotesi di colonizzazione agricola ed è formulato in vista d'un corrispondente intervento argentino come attestano le parole « finanziamenti eventuali di carattere integrativo ». Sotto questo aspetto l'interesse nazionale è duplice, e per il trasferimento di lavoratori agricoli, e per la possibilità di eccitare un pari investimento argentino, così come infatti è stato concordato nei negoziati tra la Delegazione argentina in Roma e la Delegazione italiana, attraverso la redazione, già formulata, di uno scambio di note tra i due Paesi rivolto precisamente ad affermare che le par-

tecipazioni debbono essere uguali da parte dell'uno e dell'altro Stato. Quindi abbiamo il vantaggio migratorio, con le ripercussioni sociali ed economiche che tutti conoscono, ed abbiamo inoltre l'utilità nascente dal fatto che a quanto noi diamo deve corrispondere pari negazione da parte della Repubblica argentina. In terzo luogo, quanto noi diamo, oggi non potrebbe essere destinato diversamente, proprio per la situazione di congelamento che ricordava il relatore.

Resta, dopo questo accenno al contenuto specifico della legge, da dire qualcosa in merito al rilievo del senatore Fortunati circa la situazione dei nostri lavoratori in Argentina. Senatore Fortunati, vi sono dei casi dolorosi, come vi sono sempre stati in una certa misura, che non bisogna generalizzare. È quel tanto di alea che è inerente alle cose umane, è quel tanto di rischio che umanamente non è possibile cancellare. Ma dobbiamo tener conto delle percentuali. L'episodio della Terra del fuoco concerne solo 200 nostri lavoratori sui 90 mila che vanno annualmente in Argentina. Posso aggiungere che il dovere dell'assistenza è dovere primario di un ordinamento giuridico sociale che si ispiri a postulati civili ed è questo dovere dell'assistenza *in loco* che si sta intensificando sotto un duplice profilo. Primo, controllo *in loco* da parte della rappresentanza dello Stato sulla serietà di ogni atto di chiamata o contratto di lavoro. È libera la partenza del lavoratore e della famiglia, ma giustamente diceva il collega Fortunati che manca la valutazione critica da parte del singolo e che lo Stato non deve abbandonare l'individuo. Or bene, l'assistenza dello Stato continua sul territorio nazionale con un ulteriore controllo dell'atto di chiamata o del contratto individuale di lavoro, che sono *conditio sine qua non* per la partenza, controllo esercitato dall'autorità competente, il Ministero degli esteri. Aggiungerò che, per svolgere meglio questa attività, non solo le funzioni sono state attivate all'estero e all'interno, ma le strutture saranno rinnovate come da apposito disegno di legge già annunciato alla Commissione mista del Senato affari esteri e lavoro ed emigrazione, Commissione in cui si è avuta una discussione generale, sul tema della riforma degli organi assistenziali della emigrazione.

Dopo quanto detto, io credo che con tutta tranquillità si possa chiedere il voto favorevole della Commissione del Senato.

SALVAGIANI. Io credo che sia nostro compito, non solo esaminare il problema dal lato dell'operazione finanziaria, ma anche sotto il profilo sociale. E pertanto ritengo sarebbe opportuno conoscere il parere della 10ª Commissione che si è occupata del problema dal punto di vista del lavoro e dell'assistenza ai nostri lavoratori e che, a quanto mi risulta, ha espresso molte riserve specie per l'attuale situazione dei nostri lavoratori in Argentina.

BERTONE, *relatore*. Leggo il parere della 10ª Commissione:

«L'originario disegno di legge presentato alla Camera dei deputati (N. 1519) nella seduta del 28 luglio 1950, recava l'autorizzazione al Ministro del tesoro "di farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi, entro il limite di 150 milioni di pesos argentini, la valuta occorrente per il finanziamento di imprese italiane di lavoro all'estero, allo scopo di assicurare l'impiego in Argentina di tecnici e di mano d'opera italiana".

«La IV Commissione della Camera, dopo un'amplissima discussione in più sedute, approvò il testo che ora è sottoposto all'esame del Senato: testo che ha profondamente modificato il disegno governativo; poichè (dopo di aver portato da 150 a 250 milioni i pesos da farsi cedere dall'Ufficio cambi) ha escluso i finanziamenti a imprese, indiscriminate, di lavoro all'estero, ed ha stabilito che quella valuta deve essere volta ad "assicurare l'impiego di tecnici e di mano d'opera italiana in Argentina" con due mezzi, cioè "mediante finanziamenti intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi e degli emigrati, almeno fino alla somma di 150 milioni di pesos" e poi altri "finanziamenti eventuali di carattere integrativo in favore di imprese di colonizzazione agricola" sotto determinate condizioni a favore di lavoratori italiani.

«Ai fini del "parere" della nostra Commissione, non occorre scendere all'esame dettagliato delle altre disposizioni, contenute nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, perchè esse non incidono diretta-

mente sul lavoro, ma riguardano piuttosto il modo di attuazione dei finanziamenti. È opportuno, soltanto, sottolineare la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3, che fa obbligo al Ministero del tesoro di "presentare annualmente al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla gestione ed illustrare i fini sociali raggiunti". Tale norma, che mette sotto l'immediato controllo del Parlamento l'attuazione di una legge di evidente carattere sociale, appare veramente plaudibile.

« Non è fuori posto ricordare anche la causa determinante della presentazione del disegno di legge da parte del Ministro del tesoro. Fin d'allora (luglio 1950) esisteva un notevole credito "congelato" di pesos dell'Italia nei confronti dell'Argentina; nè era facile trovare un mezzo adeguato per la utilizzazione di quella valuta, al fine di difendere gli interessi italiani, soprattutto in vista della già iniziata svalutazione dei pesos, che poi è andata progressivamente accentuandosi. La determinazione di utilizzare quella valuta per mettere in grado i nostri lavoratori di emigrare e sistemarsi in una attività produttiva insieme con le rispettive famiglie è certamente conforme alle necessità del nostro popolo e riesce utile a tutto il Paese, sia come concorso al sollievo della disoccupazione, sia come fonte di ulteriori rapporti economici con un Paese come l'Argentina.

« È infine da notare che la svalutazione del *pesos* non può dirsi che si sia arrestata definitivamente e che si possa escludere che si accentui ancora più; onde questo disegno di legge, che fu presentato con carattere di urgenza, non ha perduto quel carattere, che invece è divenuto ancora più pressante. Tale oggettivo stato di cose sconsiglia dal suggerire emendamenti che darebbero luogo ad altro ritardo, col pericolo di ridurre ancora i benefici effetti che la legge è destinata a produrre, in favore della classe lavoratrice agricola.

« Pertanto la 10ª Commissione permanente non può che esprimere parere incondizionatamente favorevole all'approvazione del testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ».

LAZZARINO. È evidente che il problema più importante è quello di ordine sociale. Quando nell'articolo 1 si dice « finanziamenti

intesi ad agevolare il trasferimento e la sistemazione in Argentina di lavoratori emigranti e di famiglie degli stessi e degli emigrati » bisogna ricordare qual'è la situazione dei nostri lavoratori in Argentina. È fuor di dubbio che c'è stata una forte emigrazione in Argentina, specie all'inizio del piano quinquennale, il quale, naturalmente, importava grande richiesta di lavoro. Ma, con il fallimento di quel piano, il che è dimostrato dallo slittamento del peso che è arrivato a quota 25, gli emigrati non hanno più potuto inviare le rimesse in Italia, sia perchè il Governo argentino non lo permetteva, sia perchè erano nell'impossibilità di farlo, trovandosi essi in cattive condizioni economiche.

L'onorevole Sottosegretario dice che gli italiani vanno volentieri in Argentina, ma questo avviene perchè il Governo italiano svolge una gran propaganda attraverso la radio e i giornali. I nostri lavoratori partono, ma spesso vengono a trovarsi senza lavoro per tale ragione noi non dobbiamo favorire la partenza di altra gente che andrà là a morir di fame. Ricordo che degli emigranti partiti ne sono tornati più del 25 per cento e in condizioni disperate e molti altri continuano a chiedere di poter tornare perchè la svalutazione del peso li ha ridotti senza mezzi.

Cosa è avvenuto in Argentina? Come succede sempre quando si creano grandi piani nel settore industriale, tutti i contadini hanno abbandonato la terra e sono venuti nelle città, ove, sopravvenuta la crisi, gli operai si sono trovati disoccupati. In Italia queste notizie non sono rese di pubblica ragione, con il risultato che i nostri lavoratori continuano a chiedere di partire perchè sono sicuri di trovar lavoro.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ricordo che non si può partire senza il contratto di lavoro.

LAZZARINO. Si parte col contratto di lavoro, si lavora per un po' di tempo, poi, se l'impresa fallisce — e di fallimenti ce ne sono stati tanti — si rimane disoccupati senza speranza di trovar altro lavoro.

FORTUNATI. Se ho ben capito, si vorrebbe favorire un'emigrazione che dovrebbe dar luogo alla classica politica delle rimesse ed attraverso le rimesse il fondo dovrebbe essere ricostituito.

Ma, se la situazione è quella che è, coloro che emigreranno non potranno inviare nulla in Italia, ed in tal caso il fondo dovrà essere ripristinato attraverso attività commerciali e non attraverso le rimesse.

BERTONE, *relatore*. Attraverso le rimesse e attraverso l'attività commerciale.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È opportuno ricordare che, solo nel primo quadrimestre del corrente anno, l'importo medio mensile delle rimesse è stato superiore al milione di dollari. Occorre quindi riflettere sui vantaggi di questa operazione che è rivolta ad aumentare il flusso delle rimesse.

MOTT. Facendo emigrare le famiglie si superano le difficoltà per le rimesse, difficoltà di cambio e difficoltà da parte dell'Argentina.

SALVAGIANI. Ripeto ancora che la nostra Commissione non deve vedere il problema solo dal punto di vista finanziario, ma anche sotto il profilo economico e sociale. Si deve ammettere che il progetto aveva buone inten-

zioni, di accompagnare cioè i nostri emigranti con una certa disponibilità finanziaria, affinché non si trovassero sprovvisti nel nuovo Paese. Ma non basta. Noi sappiamo cosa è avvenuto. I nostri operai sono partiti, attratti dalla speranza di crearsi là una situazione agiata, e invece si sono trovati in difficoltà.

Non dobbiamo favorire il maggior numero di emigranti, dobbiamo magari limitare l'emigrazione, ma far sì che coloro che partono abbiano modo di crearsi una sistemazione decorosa.

PRESIDENTE. Secondo il desiderio espresso da molti colleghi, reputo opportuno che l'onorevole Sottosegretario informi più ampiamente la Commissione sugli accordi in corso con la Repubblica argentina, essenzialmente per quel che concerne la questione dei finanziamenti. Rinvio quindi il seguito di questa discussione alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,30.